



Città di Castello

Al Sindaco di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

Oggetto: **Interrogazione**

Con la sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n. 1162 **“è stata dichiarata illegittima la tendenza di alcuni Comuni ad assimilare, ai fini della TARI, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti”**.

Il Consiglio di Stato conferma la posizione assunta dal Tar Umbria, laddove, a seguito del ricorso presentato dai titolari di alcune aziende agrituristiche, era giunto alla conclusione che, **“sebbene l'attività agrituristica fosse da classificarsi come utenza non domestica”**, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, **“ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica era da qualificarsi come agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile”**.

La sentenza in commento non lascia spazio a dubbi interpretativi: agli agriturismi devono essere applicate **tariffe specifiche** che tengano conto, in primo luogo, **della specificità dell'attività svolta**, in quanto l'agriturismo è finalizzato dalla legge all'obiettivo primario di **recupero del patrimonio edilizio rurale**; in secondo luogo, occorre **valutare la stagionalità dell'attività, la minor capacità ricettiva rispetto agli alberghi**, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti.

Per quanto sopra esposto, i sottoscritti consiglieri comunali interrogano la S.V. al fine di conoscere:

- Le nuove modalità di applicazione della tariffa a seguito della ricordata sentenza Tar e consiglio di Stato;
- Le eventuali nuove classificazioni specifiche per agriturismi, dove siano riconducibili, la stagionalità, la diversa capacità ricettiva rispetto ad alberghi e ristoranti;
- Se risulta previsto un eventuale rimborso, per errata classificazione;
- La possibilità di introdurre ulteriori sgravi, legati alla ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio e rurale;
- Se non si ritenga opportuno, a partire dal prossimo esercizio economico e finanziario 2020, l'introduzione della **Tariffa Puntuale** quale sistema di misurazione puntuale e “democratico” del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze e di calcolo della tariffa a carico di queste. Un sistema che andrebbe a superare, il vecchio criterio di calcolo delle tariffe (a rischio di illegittimità) legato alle superfici e composizione del nucleo familiare, anziché ai rifiuti realmente prodotti.

Città di Castello, 17/07/2019

Minciotti Massimo, Luciano Domenichini,
Luciano Tavernelli, Vittorio Massetti